SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 luglio 2011.

Differimento del termine per la presentazione del certificato del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 66 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 2011, con cui sono stati approvati i modelli di certificazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 e stabiliti i termini di presentazione della certificazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011, con il quale sono state apportate alcune modifiche al predetto decreto ministeriale 15 febbraio 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2011 e che proroga al 31 agosto 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011;

Considerato che da tale ulteriore proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2011 consegue anche l'esigenza di differire i termini per la presentazione della relativa certificazione di bilancio;

Decreta:

Al comma 1 dell'art. 1 ed al comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 febbraio 2011, la data prevista per la trasmissione della certificazione tramite posta elettronica certificata è differita al 3 ottobre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2011

Il direttore centrale: VERDE

11A09687

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 luglio 2011.

Modificazioni al decreto 15 giugno 2011 relativo alle modalità e ai contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2011/2012, dei candidati della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto in data 15 giugno 2011 con cui sono stati definiti le modalità ed i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2011-2012;

Visto in particolare l'art.2, comma 5;

Considerata la necessità di precisare le sedi di svolgimento della prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia da parte dei candidati allievi della Scuola Superiore «S. Anna» di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 15 giugno 2011 citato nelle premesse è modificato nel modo seguente: «I candidati allievi della Scuola Superiore «S. Anna» di Pisa, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Ateneo nel quale gli stessi chiedono l'ammissione».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il Ministro: GELMINI

11A09672

DECRETO 5 luglio 2011.

Diniego dell'abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva-comportamentale integrata» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareti conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva comportamentale integrata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - viale Angelico n. 20-22, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 6 maggio 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento rilevando che l'audizione non è stata in grado di risolvere le perplessità esistenti relative all'integrazione tra l'approccio comportamentale, di cui è stata sottolineata la centralità (epistemologia, teorica e tecniche) e l'approccio cognitivo. In particolare viene fatto riferimento ad aspetti del cognitivismo classico, scarsamente congruenti con il tipo di docenza proposto che risponde maggiormente ad evoluzioni teoriche e concettuali più recenti del paradigma stesso. Inoltre non sono stati adeguatamente chiariti gli aspetti di integrazione con i disturbi del comportamento e la neuropsicologia;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva-comportamentale integrata» con sede in Roma - viale Angelico n. 20-22, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il direttore generale: LIVON

11A09788

DECRETO 5 luglio 2011.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto "Corso di specializzazione in psicoterapia ad orientamento psicodinamico" ad istituire e ad attivare nella sede di Palmi un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Corso di specializzazione in psicoterapia ad orientamento psicodinamico» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Palmi (Reggio Calabria) - via Scala snc. - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 6 maggio 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento rilevando che l'esame della documentazione integrativa richiesta ha evidenziato come il modello teorico di riferimento che viene definito "psicodinamico classico" continui ad essere costituito da riferimenti a teorie della mente, dello sviluppo e del trattamento, tra loro differenziate a tal punto da non essere compatibili in un modello teorico unificato ed in una prassi terapeutica coerente. Ciò si evince anche dalla genericità con cui viene descritto lo specifico percorso formativo;.

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Corso di specializzazione in psicoterapia ad orientamento psicodinamico» con sede in Palmi (Reggio Calabria) - via Scala snc. -, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il direttore generale: LIVON

11A09789

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Siino Patiño Fany Rosario, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 7 agosto 2006, con la quale la sig.ra Siino Patiño Fany Rosario, nata a Cumanà (Venezuela) il 26 ottobre 1979, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Odontologo», rilasciato in data 18 luglio 2005 dalla «Universdad Nororiental - Gran Mariscal de Ayacucho» di Cumanà (Venezuela), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;
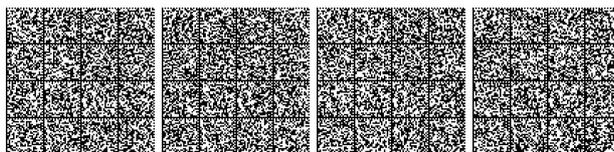
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Tenuto conto che nella riunione del 13 dicembre 2006 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 2 e 9 maggio 2011, a seguito della quale la sig.ra Siino Patiño Fany Rosario è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Odontologo», rilasciato in data 18 luglio 2005 dalla «Universidad Nororiental - Gran Mariscal de Ayacucho» di Cumanà (Venezuela) alla sig.ra Siino Patiño Fany Rosario, nata a Cumanà (Venezuela) il 26 ottobre 1979, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Siino Patiño Fany Rosario è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A09392

DECRETO 5 luglio 2011.

Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del manufatto denominato "Biofunerbag speed" in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministero della sanità, ora Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico - sanitaria»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, Sessione XLVIII - Sez. III, nella seduta del 13 aprile 2011, in ordine all'uso del manufatto costituito da un sacco per salme denominato Biofunerbag speed» per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione, costituito dal materiale denominato «Mater-Bi», già autorizzato da questo Ministero, prodotto e commercializzato dalla ditta Vezzani S.p.a. con sede legale a via Maresciallo Tito, 3 in Montecavolo Quattro Castella (RE), in sostituzione della cassa metallica interna a quella di legno, nei soli casi in cui è prevista la doppia cassa ai fini dell'inumazione e della cremazione quando il trasporto è a distanza superiore ai 100 Km;

Ritenuto, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'Ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso del suddetto manufatto, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro, sulla base della documentazione tecnica prodotta dalla ditta o citata e della relativa istruttoria tecnica:

Decreta:

1. È autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato «Biofunerbag speed», per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei seguenti casi e condizioni d'uso:

a) servizi funebri dove la salma viene inumata (escludendo i casi di deceduti per malattia infettivo-diffusiva) o cremata a distanza superiore a 100 Km, in sostituzione della cassa metallica all'interno della cassa di legno;

b) servizi funebri dove la salma da cremare è deceduta per malattia infettivo-diffusiva (art.25. comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), in sostituzione della cassa metallica all'interno della cassa di legno;

c) per inumazione o cremazione a distanza inferiore a 100 Km l'uso del manufatto deve considerarsi non obbligatorio;

secondo le specifiche tecniche e costruttive riportate nella documentazione prodotta dalla medesima società. È

necessario, in particolare, che il nastro bi-adesivo abbia i seguenti requisiti tecnici e dimensionali dichiarati:

nastro bi-adesivo con pellicola protettiva;

larghezza supporto adesivo = 50 mm;

spessore nominale dell'adesivo = 0,05 - 0,16;

resistenza alla temperatura = almeno + 60 °C.

Il manufatto «Biofunerbag speed» si differenzia da quelli già autorizzati da questo Ministero, semplicemente per il sistema di chiusura e dal precedente «Bio-FunerBag» già autorizzato alla stessa società, solo per la sostituzione della termosaldatura del lato lungo, con la pistola ad aria calda, con la chiusura di nastro bi-adesivo.

La presente autorizzazione è valida per la durata di cinque anni.

2. È fatto obbligo all'impresa che produce e commercializza il manufatto che si autorizza di fornire al Ministero della Salute, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operatività del manufatto sia nelle inumazioni che nelle cremazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicità. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per l'impresa inadempiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A09676

DECRETO 5 luglio 2011.

Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale di un manufatto in polipropilene (PP), in sostituzione della cassa di metallo di un feretro, unicamente per la tumulazione nel caso di trasporto di salme a distanza inferiore a 100 km.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministero della sanità, ora Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Considerato che, ad avviso dell'ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità, sessione XLVIII - sez. III, nella seduta del 15 marzo 2011, in ordine all'uso del manufatto costituito da un cofano in polipropilene (PP), per il trasporto di salme, per la tumulazione, prodotto e commercializzato dalla società Karton S.p.a., con sede legale a viale Europa n. 7 in Sacile (Pordenone), in sostituzione dell'uso delle casse in legno e zinco, per feretri destinati alla sola tumulazione;

Ritenuto, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso del suddetto manufatto, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro, sulla base della documentazione tecnica prodotta dalla ditta citata e della relativa istruttoria tecnica;

Decreta:

1. È autorizzato l'uso in ambito nazionale del manufatto in polipropilene (PP) unicamente per la tumulazione nel caso di trasporto di salme a distanza inferiore a 100 km (< 100 *km)* e a condizione che:

a) il manufatto in polipropilene (PP) sia realizzato con il materiale dichiarato di composizione [polipropilene copolimero eterofasico ad alta resistenza all'impatto (contenuto del 70-77%), carica minerale: carbonato di calcio puro micronizzato con il 99% delle particelle al di sotto dei 40 micron (22-30%), additivi di processo: antiossidanti, stabilizzanti termici primari e secondari in rapporto 1:1 (0.2-0.4%), MasterBatch colorante (max 2%)]. Qualora la ditta intenda sostituire tali materiali componenti della miscela, dovrà presentare nuova richiesta di autorizzazione;

b) siano rispettate le tolleranze dichiarate per le dimensioni e gli spessori;

c) sia applicato il criterio di accettabilità del «compound» verificando che le determinate caratteristiche fisiche e meccaniche rientrino negli intervalli di riferimento riportati nella tabella «Proprietà per l'accettazione del compound» a pag. 7 della relazione tecnica A;

d) sia verificato il criterio di accettabilità del manufatto intero prima dell'immissione in commercio;

e) sia escluso l'uso di tale manufatto per la tumulazione di deceduti per malattia infettivo-diffusiva;

f) sia esclusa l'applicazione su tale manufatto di dispositivi di sfiato (valvole) autorizzati ed esistenti in commercio.

La presente autorizzazione è valida per la durata di cinque anni.

2. È fatto obbligo all'impresa che produce e commercializza il manufatto che si autorizza di fornire al Ministero della salute, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operatività del manufatto nelle tumulazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbli-

che cimiteriali che ne attestino la veridicità. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per l'impresa inadempiente.
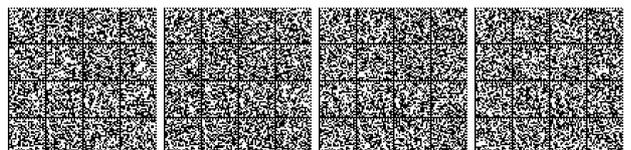
Non si autorizza, al momento, l'uso del manufatto nella tumulazione con trasporto a distanza superiore a 100 km (> 100 *km)* in quanto il manufatto è in una fase di lavorazione prototipale, sperimentale e di comparazione con lo standard dì riferimento (zinco) e la società produttrice Karton S.p.a. dovrà fornire prove sperimentali e informazioni adeguate sulla concreta e reale operatività del manufatto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il capo dipartimento: OLEARI

11A09677

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 luglio 2011.

Norme sull'afflusso dei veicoli a motore sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Favignana in data 23 marzo 2011, n. 46, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 2011/11588/W/C.T/Area III in data 10 maggio 2011, con la quale l'ufficio territoriale del governo di Trapani esprime il proprio parere al riguardo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della presidenza in data 24 giugno 2011, n. 28825;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 29 luglio 2011 al 31 agosto 2011 è vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta ICI e TARSU del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana;

e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio;

g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;

j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere;

k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;

l) autoambulanze e carri funebri;

m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, per servizi televisivi e cinematografici. Tale permesso verrà concesso, di volta in volta, secondo le necessità.

Art. 3.

Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 6 luglio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 11, foglio n. 241

11A09811

DECRETO 6 luglio 2011.

Norme sull'afflusso dei veicoli a motore sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la circolare n. 5222, dell' 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 14 gennaio 2011, n. 5;

Vista la nota della prefettura di Palermo n. 1/Circ Ustica/2011/Area III^ Ter, in data 21 aprile 2011, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 9 maggio 2011, n. 21097;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° al 31 agosto 2011 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

f) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del Decreto legge n. 465/1988, convertito con legge n.556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

h) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;

i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa rifiuti solidi urbani, per l'anno 2010;

j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci, sempreché non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 6 luglio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 11, foglio n. 240

11A09812

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «CERZOO - Centro di Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente», in Piacenza ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di Conformità al Centro «CERZOO - Centro di Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente», con sede legale in Loc. Possessione di Fondo S. Bonico – 29100 Piacenza, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 7405 del 23 marzo 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 27-28 gennaio 2011 presso il Centro «CERZOO - Centro di Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 4 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «CERZOO - Centro di Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente», con sede legale in Loc. Possessione di Fondo S. Bonico – 29100 Piacenza, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);
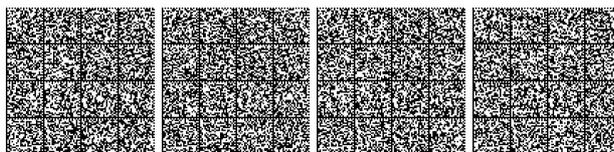
Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Studi sull'alimentazione e il metabolismo del bestiame per consentire di valutare l'incidenza dei residui negli alimenti di origine animale (di cui all'allegato II, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

Studi sul destino e comportamento nel suolo (di cui all'allegato II, punto 7.1 del decreto legislativo 194/95);

Studi sul destino e comportamento nell'acqua e nell'aria (di cui all'allegato II, punto 7.2 del decreto legislativo 194/95);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo 194/95);

Determinazione degli effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (Allegato III, Punto 8.3 del decreto legislativo 194/95);

Stima dei residui nei prodotti di origine animale, risultanti dall'ingestione di mangimi o risultanti dal contatto con lettiere (Allegato III, Punto 8.4 del decreto legislativo 194/95);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95);

Valutazione della distribuzione e dissipazione nel suolo (Allegato III, Punto 9.1 del decreto legislativo 194/95);

Valutazione della distribuzione e dissipazione nell'acqua (Allegato III, Punto 9.2 del decreto legislativo 194/95);

Valutazione della distribuzione e dissipazione nell'aria (Allegato III, Punto 9.3 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture orticole;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate di efficacia riguarda anche i settori di attività «Colture ornamentali», «Entomologia», «Nematologia», «Patologia vegetale» e «Produzioni di sementi».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro «CERZOO - Centro di Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro «CERZOO - Centro di Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente», deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale: BLASI

11A09282

DECRETO 24 giugno 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro « C.I.S.A.C. – Consorzio Interregionale Servizi Agricoli Collettivi Soc. Coop. a r. l.», in Ferrara ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «C.I.S.A.C. - Consorzio Interregionale Servizi Agricoli Collettivi Soc. Coop. a r. l." con sede legale in Via Renato Hirsch, 19 - 44100 Ferrara, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 25246 del 2 novembre 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 25-26 febbraio 2011 presso il Centro «C.I.S.A.C. – Consorzio Interregionale Servizi Agricoli Collettivi Soc. Coop. A r. l.» - Ferrara;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 4 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «C.I.S.A.C. - Consorzio Interregionale Servizi Agricoli Collettivi Soc. Coop. a r. l.» con sede legale in Via Renato Hirsch, 19 - 44100 Ferrara, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture orticole;

Concia sementi;

Diserbo;

Entomologia;

Patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero

2. Il Centro "C.I.S.A.C. – Consorzio Interregionale Servizi Agricoli Collettivi Soc. Coop. a r. l." è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro "C.I.S.A.C. – Consorzio Interregionale Servizi Agricoli Collettivi Soc. Coop. a r. l.", deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale: BLASI

11A09283

DECRETO 24 giugno 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Beta Società italiana per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura S.c.a.r.l.», in Malborghetto di Boara ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "pro-

ve sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di Conformità al Centro "Beta Società italiana per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura S.c.a.r.l.", con sede legale in Via Conca, 75 – 44123 Malborghetto di Boara (FE), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 8990 del 9 aprile 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 11-12 gennaio 2011 presso il Centro "Beta Società italiana per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura S.c.a.r.l.", con sede legale in Via Conca, 75 – 44123 Malborghetto di Boara (FE);

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 4 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Beta Società italiana per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura S.c.a.r.l.", con sede legale in Via Conca, 75 – 44123 Malborghetto di Boara (FE), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture erbacee;

Colture orticole;

Concia delle sementi;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro "Beta Società italiana per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura S.c.a.r.l." è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro «Beta Società italiana per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura S.c.a.r.l.», deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale: BLASI

11A09284

DECRETO 24 giugno 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola – Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona », in Savona ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-

scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola – Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona», con sede legale in via Quarda Superiore n. 16 – 17100 Savona, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5566 del 3 luglio 2008;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 17 dicembre 2010 presso il Centro «Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola – Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona», con sede legale in via Quarda Superiore n. 16 – 17100 Savona;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 4 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il "Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola – Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona", con sede legale in via Quarda Superiore n. 16 – 17100 Savona, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi;

Effetti indesiderati di trattamenti fitosanitari sulle colture (fitotossicità).

Art. 2.

Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero

2. Il "Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola – Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona" è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il "Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola – Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona", deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale: BLASI

11A09285
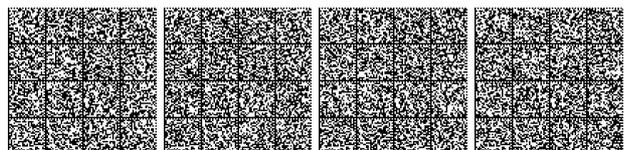
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 luglio 2011.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 10, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante la riforma dell'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerati in particolare gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 23, recanti, rispettivamente, le disposizioni di coordinamento concernenti i termini per l'adozione del regolamento di cui all'art. 10, comma 3, della sopra richiamata legge n. 580/1993 e le disposizioni transitorie concernenti altresì l'applicazione delle nuove norme a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione del regolamento medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici, ed in particolare l'art. 3 concernente la pubblicazione dei parametri indicati nel decreto medesimo;

Considerato che, sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010, trovano applicazione le disposizioni per la pubblicazione dei dati necessari per la ripartizione dei Consiglieri camerali contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1995;

Visto il regolamento di attuazione della legge regionale Trentino-Alto Adige 24 ottobre 2007, n. 4 recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 «ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura di Trento e Bolzano» che all'art. 4 prevede, prima dell'avvio del procedimento di rinnovo dei Consigli camerali, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione dei dati relativi al numero delle imprese, all'indice dell'occupazione e al valore aggiunto;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura di Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2007, n. 9/L che, all'art. 4, prevede l'effettuazione, anche a richiesta dello Stato, di rilevazioni di carattere economico e sociale da parte delle sopra indicate Camere;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2008, con il quale, per la verifica dei dati prevista dal comma 2, art. 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro;

Visti i dati forniti, con il coordinamento dell'Unioncamere, dalle Camere di commercio di cui all'allegato A, utilizzando gli aggiornamenti resi disponibili dalle fonti indicate nel sopra richiamato art. 3, e precisamente ISTAT e Istituto Tagliacarne;

Considerato che, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento che utilizzerà la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2007, i dati sugli occupati per la presente pubblicazione relativa all'anno 2010, sono stati elaborati dall'ISTAT secondo la precedente classificazione ATECO 2002;

Visti i risultati del gruppo di lavoro, riunitosi nelle date del 15 aprile, 12 maggio, 31 maggio e 6 luglio 2011;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse in sede di verifica dal suddetto gruppo di lavoro;

Considerato che per le province di Trento e Bolzano la pubblicazione dei dati viene effettuata ai sensi del citato testo unico quale rilevazione di carattere economico e sociale;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei dati forniti dalla Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato A, relativi ai parametri «numero delle imprese», «indice di occupazione e «valore aggiunto» per i settori individuati ai commi 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Con successivo decreto si provvederà alla pubblicazione degli ulteriori dati forniti dalle restanti Camere di commercio non comprese nell'allegato A.

Roma, 12 luglio 2011

Il Ministro: ROMANI

ALLEGATO *A*
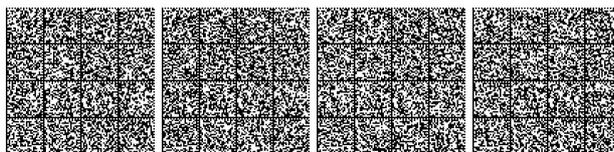
Camera di Commercio di Ancona

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	8.343	2,6	145.385,72
Artigianato	12.015	17,6	1.275.325,13
Industria	5.728	28,0	2.568.120,94
Commercio	15.073	15,2	1.098.650,47
Cooperative	695	4,1	268.505,08
Turismo	3.004	5,1	382.404,44
Trasporti e spedizioni	2.192	6,0	801.742,58
Credito	994	2,4	528.019,38
Assicurazioni	769	0,6	68.755,84
Servizi alle imprese	6.594	14,2	1.614.697,93
Altri settori	1.737	4,2	328.518,11
TOTALE	57.144	100,0	9.080.125,62
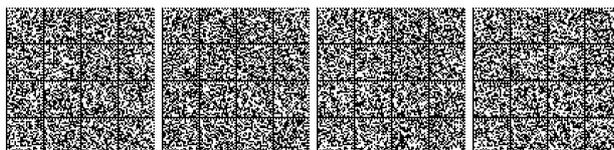
Camera valdostana

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	2.094	5,6	45.515,76
Artigianato	4.405	17,5	336.251,96
Industria	1.520	16,1	448.012,09
Commercio	3.386	13,8	252.581,72
Cooperative	313	3,4	69.219,23
Turismo	2.347	14,9	303.277,89
Trasporti e spedizioni	647	6,1	286.293,20
Credito	245	1,5	100.491,20
Assicurazioni	161	0,6	16.236,89
Servizi alle imprese	1.896	14,7	453.638,62
Altri settori	483	5,9	84.453,81
TOTALE	17.497	100,0	2.395.972,37

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamenete i totali a causa degli arrotondamenti.
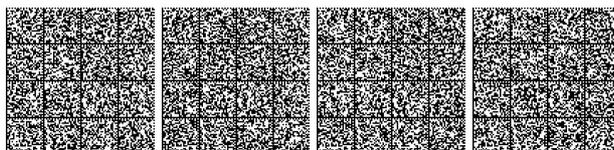
Camera di Commercio di Arezzo

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	7.180	3,9	138.326,72
Artigianato	11.563	25,1	1.319.343,52
Industria	4.859	23,6	1.534.658,08
Commercio	10.710	15,7	813.848,34
Cooperative	387	4,0	172.646,17
Turismo	2.591	5,4	284.609,73
Trasporti e spedizioni	1.339	4,0	422.482,63
Credito	635	1,7	300.984,12
Assicurazioni	542	0,6	47.489,16
Servizi alle imprese	4.601	12,8	1.240.776,60
Altri settori	981	3,2	171.366,09
TOTALE	45.388	100,0	6.446.531,16

Camera di Commercio di Asti

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	8.480	9,1	153.056,57
Artigianato	6.959	21,0	673.754,63
Industria	2.120	22,1	904.559,39
Commercio	6.304	15,8	525.924,51
Cooperative	319	3,0	84.323,50
Turismo	1.426	4,7	147.023,76
Trasporti e spedizioni	919	5,3	356.932,11
Credito	356	2,0	186.001,70
Assicurazioni	345	0,6	24.589,74
Servizi alle imprese	2.828	12,5	756.420,91
Altri settori	625	3,8	110.886,66
TOTALE	30.681	100,0	3.923.473,48

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti.
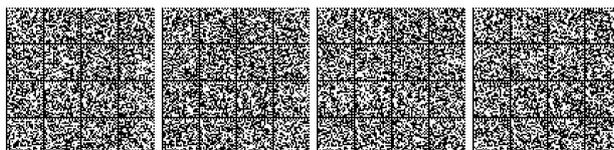
Camera di Commercio di Bari

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	31.773	7,2	648.571,26
Artigianato	31.884	17,1	2.251.134,57
Industria	18.721	18,8	3.185.887,08
Commercio	56.041	19,9	2.643.093,78
Cooperative	3.380	2,3	413.947,63
Turismo	7.730	5,6	814.123,87
Trasporti e spedizioni	6.322	6,7	2.274.659,74
Credito	2.131	1,9	887.991,84
Assicurazioni	1.547	0,6	140.190,18
Servizi alle imprese	13.976	14,7	2.872.849,32
Altri settori	4.624	5,1	794.045,79
TOTALE	178.129	100,0	16.926.495,06

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti.
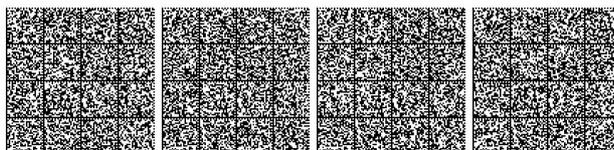
Camera di Commercio di Bologna

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	10.843	2,1	386.041,95
Artigianato	25.389	13,3	2.606.134,34
Industria	11.703	23,9	6.265.569,65
Commercio	28.811	15,0	2.553.165,77
Cooperative	1.179	5,3	919.959,12
Turismo	6.826	5,7	808.271,61
Trasporti e spedizioni	6.130	8,0	2.314.307,41
Credito	2.436	3,2	1.675.599,32
Assicurazioni	1.452	0,8	336.172,57
Servizi alle imprese	20.465	18,3	4.398.072,42
Altri settori	3.280	4,3	809.684,70
TOTALE	118.514	100,0	23.072.978,86

Le cifre stampate potrebbero non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti.
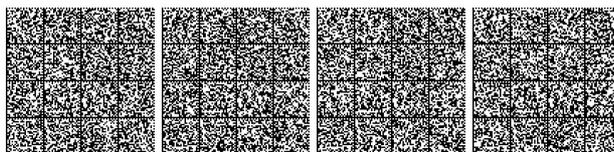
Camera di Commercio di Brindisi

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	9.533	13,3	183.285,36
Artigianato	7.462	16,1	476.070,46
Industria	3.553	17,6	777.596,76
Commercio	12.801	19,7	595.016,81
Cooperative	1.159	2,9	122.472,26
Turismo	2.420	7,4	274.493,32
Trasporti e spedizioni	1.269	5,1	424.223,95
Credito	374	1,2	117.039,92
Assicurazioni	371	0,5	24.802,76
Servizi alle imprese	2.656	11,7	564.856,71
Altri settori	989	4,5	159.138,78
TOTALE	42.587	100,0	3.718.997,09
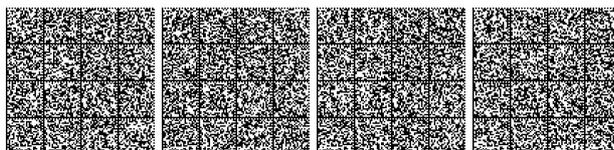
Camera di Commercio di Caltanissetta

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	6.521	14,3	152.229,89
Artigianato	3.150	11,1	207.889,41
Industria	3.625	19,0	778.460,07
Commercio	9.448	18,8	334.760,93
Cooperative	1.001	3,0	58.417,55
Turismo	1.162	4,7	111.920,47
Trasporti e spedizioni	1.080	5,6	243.496,35
Credito	338	1,6	110.769,04
Assicurazioni	248	0,5	17.786,82
Servizi alle imprese	1.699	13,7	373.735,62
Pesca	21	0,2	1.351,05
Altri settori	1.562	7,5	172.948,95
TOTALE	29.855	100,0	2.563.766,15

Camera di Commercio di Catania

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	18.046	6,1	325.057,39
Artigianato	15.713	12,6	976.810,51
Industria	9.945	15,7	1.663.804,49
Commercio	40.265	23,5	1.892.444,10
Cooperative	2.993	1,0	77.388,39
Turismo	3.866	4,9	424.156,80
Trasporti e spedizioni	4.505	7,6	1.202.162,85
Credito	1.468	1,9	510.298,05
Assicurazioni	990	0,7	107.935,46
Servizi alle imprese	7.904	14,0	1.480.879,31
Pesca	362	1,3	40.235,24
Altri settori	6.477	10,7	1.029.237,62
TOTALE	112.534	100,0	9.730.410,21

Camera di Commercio di La Spezia

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	1.274	2,7	83.899,99
Artigianato	5.860	16,8	489.196,56
Industria	2.701	16,6	678.764,06
Commercio	7.554	17,3	516.445,16
Cooperative	401	4,1	115.690,24
Turismo	2.672	9,8	295.439,31
Trasporti e spedizioni	1.365	9,7	520.866,05
Credito	421	1,9	166.467,78
Assicurazioni	304	0,7	27.449,81
Servizi alle imprese	2.996	15,5	732.411,34
Altri settori	883	4,8	128.024,70
TOTALE	26.431	100,0	3.754.655,00

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti.
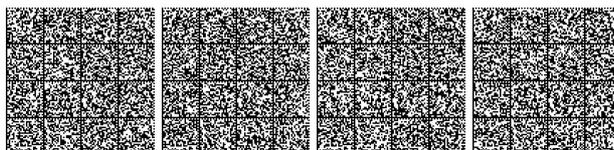
Camera di Commercio di Lecce

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	11.357	6,0	168.101,58
Artigianato	19.119	21,3	1.365.333,11
Industria	7.119	16,5	1.190.681,56
Commercio	27.041	21,3	1.405.318,89
Cooperative	1.593	3,1	210.751,58
Turismo	5.180	7,3	577.103,99
Trasporti e spedizioni	1.631	3,8	704.114,91
Credito	972	1,8	343.108,58
Assicurazioni	861	0,6	59.632,84
Servizi alle imprese	5.318	12,6	1.315.993,63
Altri settori	2.443	5,7	369.239,63
TOTALE	82.634	100,0	7.709.380,30

Camera di Commercio di Lecco

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	1.245	0,9	33.305,53
Artigianato	9.550	19,0	1.158.985,01
Industria	4.934	37,4	2.778.451,84
Commercio	7.711	14,0	809.569,20
Cooperative	267	1,7	88.965,99
Turismo	1.989	4,6	230.282,88
Trasporti e spedizioni	1.211	4,1	508.672,44
Credito	652	1,7	347.978,05
Assicurazioni	422	0,6	57.157,74
Servizi alle imprese	5.293	13,0	1.281.228,53
Altri settori	812	3,0	139.879,00
TOTALE	34.086	100,0	7.434.476,21
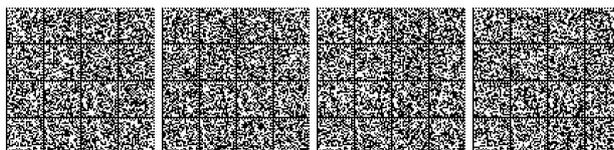
Camera di Commercio di Massa Carrara

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	1.119	1,6	27.729,71
Artigianato	5.966	20,6	517.094,99
Industria	3.446	18,3	601.698,33
Commercio	8.227	20,5	496.127,82
Cooperative	368	3,8	87.459,50
Turismo	2.034	8,2	216.022,48
Trasporti e spedizioni	942	5,6	260.765,69
Credito	323	1,9	156.655,20
Assicurazioni	274	0,6	22.627,34
Servizi alle imprese	2.661	13,6	663.504,75
Altri settori	917	5,3	143.597,46
TOTALE	26.278	100,0	3.193.283,27

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti.

Camera di Commercio di Milano

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	4.283	0,3	176.253,75
Artigianato	59.105	7,4	5.109.021,24
Industria	56.767	21,2	20.688.706,85
Commercio	102.834	17,4	13.376.709,23
Cooperative	4.135	1,8	1.152.933,36
Turismo	21.453	5,6	3.069.306,97
Trasporti e spedizioni	23.198	8,2	9.768.847,98
Credito	9.768	4,3	9.064.746,04
Assicurazioni	4.800	1,6	3.475.264,42
Servizi alle imprese	113.154	27,0	25.237.140,10
Altri settori	15.722	5,2	3.548.506,63
TOTALE	415.219	100,0	94.667.436,57
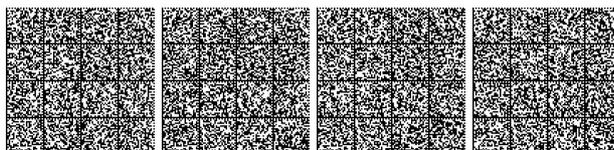
Camera di Commercio di Modena

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	9.730	2,6	369.731,44
Artigianato	21.792	17,5	2.450.685,19
Industria	11.841	31,0	5.546.955,96
Commercio	19.310	12,8	1.854.042,55
Cooperative	923	4,3	548.239,93
Turismo	4.225	4,5	525.754,80
Trasporti e spedizioni	3.774	5,6	1.254.752,80
Credito	1.453	2,2	1.083.135,51
Assicurazioni	896	0,5	112.598,71
Servizi alle imprese	13.141	15,9	3.181.695,87
Altri settori	1.805	3,1	414.694,04
TOTALE	88.890	100,0	17.342.286,80
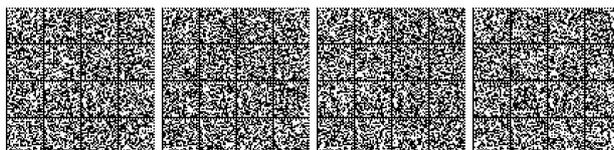
Camera di Commercio di Monza e Brianza

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	1.099	0,3	30.551,69
Artigianato	22.196	16,8	2.241.275,62
Industria	12.171	31,6	5.455.256,92
Commercio	22.596	18,7	2.791.724,75
Cooperative	705	3,0	348.604,56
Turismo	3.599	3,1	364.170,32
Trasporti e spedizioni	3.509	4,1	980.864,49
Credito	1.539	2,0	833.180,71
Assicurazioni	1.107	0,7	148.981,21
Servizi alle imprese	18.212	15,6	3.726.307,10
Altri settori	2.666	4,1	558.450,18
TOTALE	89.399	100,0	17.479.367,55

Camera di Commercio di Padova

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	16.610	2,9	371.420,67
Artigianato	27.524	19,4	3.204.308,25
Industria	12.055	24,1	4.800.552,82
Commercio	30.734	17,7	2.845.367,77
Cooperative	691	1,7	319.079,86
Turismo	5.574	5,4	878.423,35
Trasporti e spedizioni	4.372	6,0	1.808.955,00
Credito	2.128	2,3	1.097.551,58
Assicurazioni	1.306	0,6	159.081,89
Servizi alle imprese	18.790	16,1	4.081.174,23
Altri settori	3.089	3,7	626.884,53
TOTALE	122.873	100,0	20.192.799,95

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti.

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	6.555	2,9	97.039,85
Artigianato	12.329	24,0	1.338.626,44
Industria	5.830	27,2	1.726.248,27
Commercio	11.570	13,9	814.896,45
Cooperative	436	2,3	136.099,08
Turismo	2.935	6,7	430.537,62
Trasporti e spedizioni	1.838	3,9	485.697,91
Credito	607	2,1	375.575,98
Assicurazioni	472	0,5	41.047,00
Servizi alle imprese	5.622	12,7	1.325.572,51
Altri settori	1.213	3,8	220.021,56
TOTALE	49.407	100,0	6.991.362,67
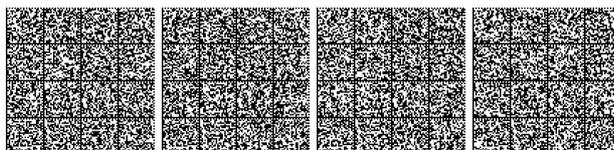
Camera di Commercio di Piacenza

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	6.321	6,3	255.727,32
Artigianato	8.873	16,7	817.054,98
Industria	3.782	22,3	1.440.150,01
Commercio	8.801	17,2	771.050,91
Cooperative	479	3,3	152.197,58
Turismo	2.177	5,9	237.982,29
Trasporti e spedizioni	1.925	7,5	636.551,71
Credito	544	2,0	320.942,52
Assicurazioni	412	0,6	41.839,40
Servizi alle imprese	3.944	14,1	1.015.344,30
Altri settori	849	4,1	167.705,13
TOTALE	38.107	100,0	5.856.546,15
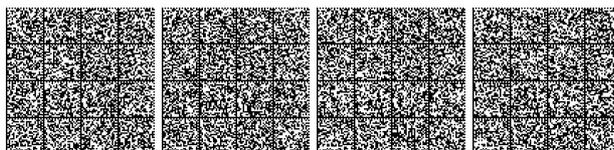
Camera di Commercio di Potenza

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	12.516	10,0	240.519,38
Artigianato	8.014	15,3	511.002,25
Industria	4.819	26,4	1.092.427,71
Commercio	10.855	14,5	515.709,86
Cooperative	1.114	2,8	133.011,10
Turismo	2.352	5,9	202.865,96
Trasporti e spedizioni	1.492	5,4	416.711,60
Credito	479	1,3	117.294,52
Assicurazioni	431	0,5	22.292,06
Servizi alle imprese	2.738	14,1	832.512,48
Altri settori	1.221	3,8	156.744,45
TOTALE	46.032	100,0	4.241.091,37

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti.

Camera di Commercio di Siena

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2010	Indice di occupazione al 2008	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2008
Agricoltura	6.303	8,6	259.400,48
Artigianato	7.887	17,8	727.453,44
Industria	3.201	17,9	1.004.264,66
Commercio	8.358	13,8	590.755,69
Cooperative	478	4,0	155.444,28
Turismo	3.729	11,0	475.005,15
Trasporti e spedizioni	1.222	4,0	349.358,82
Credito	545	5,4	551.330,10
Assicurazioni	468	0,6	29.912,60
Servizi alle imprese	4.129	13,5	936.984,78
Altri settori	886	3,4	171.395,29
TOTALE	37.206	100,0	5.251.305,29

11A09813

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

DECRETO 27 dicembre 2010.

Criteri disciplinanti la concentrazione delle esposizioni assunte dalle banche e dai gruppi bancari nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IN QUALITÀ DI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Viste le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2006, relative all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come successivamente modificate, in particolare, dalle direttive 2009/27/CE, 2009/83/CE e 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente del 7 aprile 2009, del 27 luglio 2009 e del 16 settembre 2009;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (TUB) e, in particolare, gli articoli:

53, comma 1, lettere *b)* e *d)* e 67, comma 1, lettere *b)* e *d)* che dispongono che la Banca d'Italia, in conformità delle delibere del CICR, emana nei confronti delle banche e dei gruppi bancari disposizioni aventi ad oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
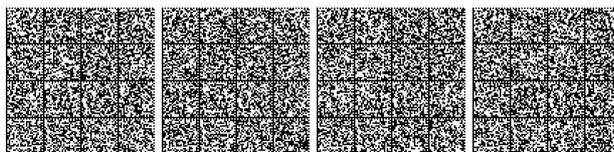
53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1 dello stesso articolo.

Visto il decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, in materia di «controllo dei grandi fidi»;

Visto il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 27 dicembre 2006, n. 933, in materia di «adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e informativa al pubblico delle banche e dei gruppi bancari»;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto detta i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene nel disciplinare la materia della concentrazione delle esposizioni assunte dalle banche e dai gruppi bancari nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi.

2. Nel disciplinare la materia della concentrazione dei rischi, la Banca d'Italia si attiene, in conformità di quanto disposto dall'articolo 6 TUB, alle previsioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e alle linee guida e raccomandazioni fornite dai competenti organismi comunitari al fine di assicurare la convergenza della regolamentazione e delle prassi di vigilanza.

Art. 2.

Soggetti affidati

1. Ai fini della presente disciplina si considerano soggetti affidati i singoli prenditori di fido nonché i gruppi di clienti legati da connessione giuridica o economica.

2. La Banca d'Italia definisce le modalità di individuazione dei gruppi di clienti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto legati da connessione giuridica o economica.

Art. 3.

Limiti di fido

1. La Banca d'Italia individua i limiti di fido nei confronti dei soggetti affidati e le attività non soggette a limiti.

2. Ai fini del comma 1, le esposizioni nei confronti di ogni soggetto affidato devono essere contenute nel limite del 25% del patrimonio di vigilanza della banca e del gruppo bancario.

3. La Banca d'Italia può prevedere limiti più elevati per le esposizioni:

assunte da singole banche appartenenti a gruppi bancari;

verso una banca o un'impresa di investimento o un gruppo di clienti connessi di cui sia parte una banca o un'impresa di investimento, a condizione che l'esposizione non superi € 150 milioni, e sia in ogni caso contenuta entro il 100% del patrimonio di vigilanza della banca e del gruppo bancario.

4. La Banca d'Italia può stabilire limiti più stringenti, anche nei confronti di singole banche o di gruppi bancari:

tenuto conto della situazione tecnico-organizzativa degli stessi;

in caso di società facenti parte di un gruppo che siano insediate in Paesi extracomunitari, qualora non sussistano adeguati sistemi di vigilanza nei Paesi di insediamento;

per le esposizioni nei confronti di soggetti che, in virtù delle partecipazioni detenute, possono influenzare la gestione di una banca o di un gruppo bancario.

Art. 4.

Ponderazione degli affidamenti

1. La Banca d'Italia stabilisce le modalità di calcolo degli affidamenti prevedendo l'applicazione di specifici fattori di ponderazione per talune tipologie di esposizioni e controparti.

2. In particolare, la Banca d'Italia può prevedere l'applicazione di fattori di ponderazione più favorevoli per le esposizioni assunte verso soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario e per le esposizioni nei confronti dell'impresa madre o di altre società controllate dall'impresa madre purché tutte soggette a vigilanza consolidata in un Paese dell'UE.

Art. 5.

Procedure e regole organizzative per l'assunzione di grandi rischi

1. La Banca d'Italia stabilisce le procedure e le regole organizzative che i soggetti eroganti devono rispettare per l'assunzione di esposizioni nei confronti di soggetti affidati che siano rilevanti rispetto al patrimonio di vigilanza ("grandi rischi").

Art. 6.

Succursali in Italia di banche extracomunitarie

1. La Banca d'Italia disciplina l'applicazione delle disposizioni del presente decreto alle succursali in Italia di banche extracomunitarie.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. La Banca d'Italia può, in armonia con quanto previsto dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e dalle linee guida e raccomandazioni fornite dai competenti organismi comunitari, dettare un regime transitorio per le esposizioni che eccedano i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 3 per effetto dei criteri di calcolo più restrittivi introdotti in attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Attuazione e abrogazioni

1. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente decreto.

2. Il decreto del Ministro del Tesoro del 22 giugno 1993 in materia di "controllo dei grandi fidi" è abrogato con effetto dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

11A09664

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Combigan».

Estratto determinazione V&A.PC/II/429 del 14 giugno 2011

Specialità medicinale: COMBIGAN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceuticals Ireland.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0807/001/II/008.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo.

Modifica apportata: aggiunta di «Nicholas Piramal India Limited» (NPIL), come produttore alternativo del materiale di partenza, 6-Aminoquinoxaline (AGN 191349) utilizzato nella produzione della sostanza attiva «brimonidina tartrato».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09187

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Adalat Crono»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 874 del 16 giugno 2011

Medicinale: ADALAT CRONO.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.2 del RCP e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027980010 - «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 027980022 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 027980034 - «20 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 027980046 - «20 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 28 compresse;

A.I.C. n. 027980059 - «30 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 28 compresse;

A.I.C. n. 027980061 - «60 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 28 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09274

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bencomin»

Estratto determinazione V&A/N n. 895 del 17 giugno 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BENCOMIN, nella forma e confezione: «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza - Italia), codice fiscale 01135800769.

Confezione:

«35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse;

A.I.C. n. 039518016 (in base 10) 15PZU0 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: risedronato sodico 35 mg (come risedronato sodico emipentaidrato 40,2 *mg)*;

eccipienti: nucleo: cellulosa microcristallina 60 mg, crospovidone 7,41 mg, magnesio stearato 1,85 mg, lattosio monoidrato 133,58 mg;

rivestimento: ferro ossido rosso 0,014 mg, ferro ossido giallo 0,087 mg, silice colloidale anidra 0,01 mg, titanio diossido 0,6 mg, macrogol 400 0,73 mg, macrogol 8000 0,91 mg, ipromellosa 3,6 mg, idrossipropilcellulosa 1,05 mg.

Produttore del principio attivo: Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., UL. Szkolna, 33 95-054 Ksawerów - Polonia.

Produttori del prodotto finito: Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., UL. Szkolna, 33 95-054 Ksawerów - Polonia, (produzione e confezionamento); Adamed Sp. z o.o. Pienkow 149, 05-152, Czosnow - Polonia (controllo qualità e rilascio lotti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'osteoporosi postmenopausale per ridurre il rischio di fratture vertebrali;

trattamento dell'osteoporosi postmenopausale manifesta per ridurre il rischio di fratture dell'anca;

trattamento dell'osteoporosi negli uomini ad alto rischio di fratture.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n. 039518016 - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 11,11;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20,83.

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: A.I.C. n. 039518016 - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse.

Si applicano le condizioni di cui alla Nota 79.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 039518016 - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09275

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Kemlosar»

Estratto determinazione V&A.PC/II/426 del 14 giugno 2011

Specialità medicinale: KEMLOSAR.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Alchemia LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/1766/001-002/II/001.

Tipo di modifica: introduzione di un nuovo sistema di farmacovigilanza che non è stato valutato dall'autorità nazionale competente dall'EMEA per un altro prodotto dello stesso titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Modifica apportata: aggiornamento del sistema di farmacovigilanza, servizio affidato alla Panacea Pharma Projects (revisione PPP-DDPS).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09276

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alphagan»

Estratto determinazione V&A.PC/II/427 del 14 giugno 2011

Specialità medicinale: ALPHAGAN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceuticals Ireland.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0199/001/II/040.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei parametri del ciclo per la sterilizzazione ad ETO (ossido di etilene) utilizzato per la sterilizzazione del confezionamento primario (tappi, contagocce, flaconi).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09277

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Combigan».

Estratto Determinazione V&A.PC/II/428 del 14 giugno 2011

Specialità Medicinale: COMBIGAN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals Ireland.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0807/001/II/011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di due collanti dell'etichetta del confezionamento primario: Fasson S692N e Raflatac RP31C.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09278

Annullamento della determinazione V&A/N/T n. 703 del 6 maggio 2011 di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dafnegin».

Estratto determinazione V&A/N n. 956 del 4 luglio 2011

È annullata, ai sensi degli articoli 21 octies e nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la Determinazione V&A/N/T n. 703 del 6 maggio 2011 di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DAFNEGIN «1% crema vaginale» 1 tubo 78 g (codice A.I.C. n. 025217100); «100 mg ovuli» 6 ovuli (codice A.I.C. n. 025217112); «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi con cannula 150 ml (codice A.I.C. n. 025217136), dalla società Marvecspharma Services S.r.l. (Codice fiscale n. 02919050969) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16, 20124 - Milano alla società Ellenerre S.r.l. (Codice fiscale n. 05060040960) con sede legale e domicilio fiscale in viale Diciotto Dicembre, 20, 04100 - Latina, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2011, Supplemento Ordinario n. 136.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata ai soggetti interessati.

11A09390

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 6 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha presentato, come prescritto dal comma 7 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, denuncia di smarrimento dei punzoni sotto specificati.Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
251-BO	A. Artistico di Righi Cristina & C S.N.C.	Ozzano Emilia (Bologna)	1

11A09449

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che l'impresa sottoindicata, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150 è stata cancellata dal Registro degli assegnatari della Camera di Commercio di Lecco per cessazione dell'attività. I relativi punzoni in dotazione sono stati smarriti e regolarmente denunciati.

Impresa: Metamorfosis - Sede: Lecco, via Corredo, 04 - Marchio 33 LC.

11A09391

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ritiro della riserva posta dall'Italia nei confronti dell'adesione dell'Albania alla Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.

Con nota verbale dell'Ambasciata d'Italia a L'Aja n. 774/40 del 25 maggio 2011, l'Italia ha provveduto a depositare, presso il Governo dei Paesi Bassi, il ritiro della riserva posta nei confronti dell'adesione dell'Albania alla Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.

Pertanto, la Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961, è entrata in vigore tra l'Italia e l'Albania il 26 maggio 2011.

11A09281

Soppressione del Vice Consolato onorario e istituzione del Consolato onorario in Antalya (Turchia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

*(*Omissis*);*

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Antalya è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Antalya un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Smire, con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Antalya.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale
VERDERAME

11A09663

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Progetto di delocalizzazione della piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, da ubicare in comune di Pomezia - Proponente: Ecocentro S.p.A., in Pomezia. (Determinazione n. DVA-DSC-2011-348 del 23 giugno 2011).

*(*Omissis*)*

Si determina

1) l'archiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo al progetto di delocalizzazione della piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non , da ubicare in comune di Pomezia - Proponente: Ecocentro S.p.A., in Pomezia;

2) Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Ecocentro S.p.a., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Lazio, nonchè al ministero dello sviluppo economico.

3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

11A09385

Progetto di un impianto di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante trattamento chimico da realizzarsi presso il Comune di Fondi - Proponente Bromotirrena s.r.l., in Fondi. (Determinazione n. DVA-DSC-2011-349 del 23 giugno 2011).

*(*Omissis*)*

Si determina

1) l'archiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo al progetto di un impianto di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante trattamento chimico da realizzarsi presso il Comune di Fondi - Proponente Bromotirrena s.r.l.;

2) Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Bromotirrena S.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Lazio, nonchè al Ministero dello sviluppo economico.

3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

11A09386

Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi da realizzare in Comune di San Benigno Canavese presentato dalla Società Servizi Industriali S.r.l., in Torino. (Determinazione n. DVA-DSC-2011-346 del 23 giugno 2011).

*(*Omissis*)*

Si determina

1) l'archiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi da realizzare in comune di San Benigno Canavese (Torino) presentato dalla Società servizi industriali S.r.l.;

2) Il presente provvedimento sarà comunicato alla società servizi industriali S.r.l, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Piemonte, nonchè al Ministero dello sviluppo economico.

3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

11A09387

Progetto di ampliamento della capacità di lavorazione da 6.5 a 11 milioni di t/anno da realizzarsi presso la Raffineria ENI di Taranto. Proponente ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, in Taranto. (Determinazione n. DVA-DSC-2011-347 del 23 giugno 2011).

*(*Omissis*)*

Si determina:

1) l'archiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo al progetto di ampliamento della capacità di lavorazione da 6,5 a 11 milioni di t/anno da realizzarsi presso la raffineria ENI di Taranto, proponente Società ENI S.p.a. - Divisione Refining & Marketing con sede in Strada Statale Jonica 106, Taranto.

2) Il presente provvedimento sarà comunicato alla società ENI S.p.a. - Divisione Refining & Marketing, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Puglia, nonchè al Ministero dello sviluppo economico.

3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

11A09388

Progetto di una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV in comune di Lattarico ed un elettrodotto in doppia terna in variante all'esistente elettrodotto Altomonte - Feroleto da realizzarsi in provincia di Cosenza, proponente Terna S.p.A., in Roma. (Determinazione n. DVA-DSC-2011-350 del 23 giugno 2011).

*(*Omissis*)*

Si determina:

1) l'archiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo al progetto di una «nuova stazione di trasformazione 380/150 kV in comune di Lattarico (Cosenza) ed un elettrodotto in doppia terna in variante all'esistente elettrodotto Altomonte - Feroleto da realizzarsi in provincia di Cosenza», proponente Terna S.p.A..

2) Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Calabria, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

11A09389

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 si comunica che per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2011 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 1,25 per cento.

11A09869

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 luglio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4247
Yen	115,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,280
Corona danese	7,4590
Lira Sterlina	0,89210
Fiorino ungherese	264,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9465
Nuovo leu romeno	4,2068
Corona svedese	9,0950
Franco svizzero	1,2050
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7420
Kuna croata	7,4020
Rublo russo	39,9700
Lira turca	2,3342
Dollaro australiano	1,3275
Real brasiliano	2,2341
Dollaro canadese	1,3738
Yuan cinese	9,2118
Dollaro di Hong Kong	11,0883
Rupia indonesiana	12174,76
Shekel israeliano	4,8566
Rupia indiana	63,3070
Won sudcoreano	1517,15
Peso messicano	16,5459
Ringgit malese	4,2902
Dollaro neozelandese	1,7230
Peso filippino	61,078
Dollaro di Singapore	1,7487
Baht tailandese	43,240
Rand sudafricano	9,5925

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A09870

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 luglio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4242
Yen	115,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,224
Corona danese	7,4587
Lira Sterlina	0,89320
Fiorino ungherese	263,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	3,9401
Nuovo leu romeno	4,2010
Corona svedese	9,0838
Franco svizzero	1,2102
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7450
Kuna croata	7,3910
Rublo russo	39,8226
Lira turca	2,3124
Dollaro australiano	1,3231
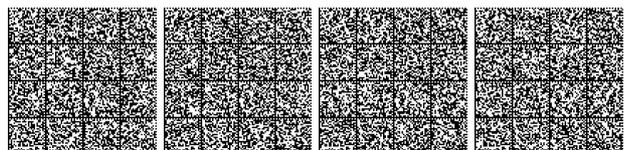
Real brasiliano	2,2214
Dollaro canadese	1,3645
Yuan cinese	9,2072
Dollaro di Hong Kong	11,0824
Rupia indonesiana	12133,26
Shekel israeliano	4,8455
Rupia indiana	63,2270
Won sudcoreano	1505,56
Peso messicano	16,4491
Ringgit malese	4,2565
Dollaro neozelandese	1,7111
Peso filippino	60,892
Dollaro di Singapore	1,7364
Baht tailandese	43,025
Rand sudafricano	9,5102

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A09871

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 luglio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4056
Yen	113,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,180
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,88070
Fiorino ungherese	266,14
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	3,9813
Nuovo leu romeno	4,2298
Corona svedese	9,1720
Franco svizzero	1,1715
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7440
Kuna croata	7,3955
Rublo russo	39,6550
Lira turca	2,3104
Dollaro australiano	1,3168
Real brasiliano	2,2256
Dollaro canadese	1,3627
Yuan cinese	9,0903
Dollaro di Hong Kong	10,9425
Rupia indonesiana	12001,35
Shekel israeliano	4,8378
Rupia indiana	62,5010
Won sudcoreano	1486,46
Peso messicano	16,4793
Ringgit malese	4,2343
Dollaro neozelandese	1,6877
Peso filippino	60,445
Dollaro di Singapore	1,7210
Baht tailandese	42,618
Rand sudafricano	9,5804

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A09872
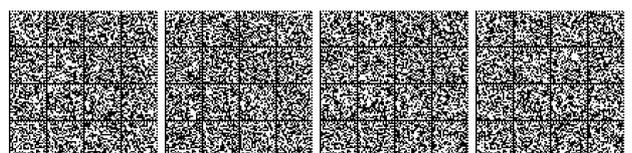
MINISTERO DELL'INTERNO

28° Aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità alle armi con modesta capacità offensiva, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (Suppl.Ordinario n. 30), n. 103 del 6 maggio 2003 (Serie Generale), n. 210 del 10 settembre 2003 (Suppl. Ordinario n. 147), n. 22 del 28 gennaio 2004 (Serie Generale), n. 95 del 23 aprile 2004 (Serie Generale), n. 227 del 27 settembre 2004 (Serie Generale), n. 45 del 24 febbraio 2005 (Serie Generale), n. 183 dell'8 agosto 2005 (Serie Generale), n. 127 del 3 giugno 2006 (Serie Generale), n. 250 del 26 ottobre 2006 (Serie Generale), n. 19 del 24 gennaio 2007 (Serie Generale), n. 48 del 27 febbraio 2007 (Suppl. Ordinario n. 50), n.110 del 14 maggio 2007 (Serie Generale), n. 145 del 25 giugno 2007 (Serie Generale), n. 295 del 20 dicembre 2007 (Serie Generale), n. 51 del 29 febbraio 2008 (Serie Generale), n. 115 del 17 maggio 2008 (Serie Generale), n. 166 del 17 luglio 2008 (Serie Generale), n. 26 del 2 febbraio 2009 (Serie Generale), n. 34 dell'Il febbraio 2009 (Serie Generale), n. 199 del 28 agosto 2009 (Serie Generale), n. 2 del 04 gennaio 2010 (Serie Generale), n. 124 del 29 maggio 2010 (Serie Generale), n. 147 del 26 giugno 2010 (Serie Generale), n. 23 del 29 gennaio 2011 (Serie Generale) e n. 121 del 26 maggio 2011 (Serie Generale) per i modelli specificati in allegato.

ALLEGATO

N°: **CN 352** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **KWC**

MODELLO: **KMB 42 ZDXK**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **20** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 125**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 220**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **a massa battente**

NUMERO SPIRE TOTALI: **2** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 10** *DIAMETRO FILO:* **mm 1**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Taiwan**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Taiwan**

PRESENTATORE: **Zuccarino Leonardo rappresentante legale della ditta ElleEnne s.r.l.**

NOTE:

N°: **CN 353** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **KWC**

MODELLO: **KMB 15 AXKS**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **20** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 110 con copricanna mm 126**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 215**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **a massa battente**

NUMERO SPIRE TOTALI: **20** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 6,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,7**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Taiwan**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Taiwan**

PRESENTATORE: **Zuccarino Leonardo rappresentante legale della ditta ElleEnne s.r.l.**

NOTE:
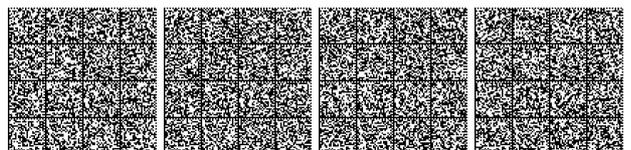
N°: **CN 354** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Matchguns**

MODELLO: **MGK 1**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 250 con portamirino mm 304**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 420**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **18** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 5,4** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,9**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Morini Cesare rappresentante legale della ditta Matchguns s.r.l.**

NOTE:
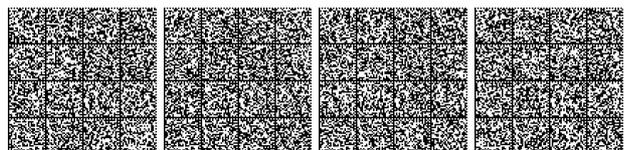
N°: **CN 355** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Gamo**

MODELLO: **PT 85 Blowback Tactical**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **16** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 300 con copricanna mm 308**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 382**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **--**

NUMERO SPIRE TOTALI: **--** *DIAMETRO ESTERNO:* **--** *DIAMETRO FILO:* **--**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Giappone**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Spagna**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno rappresentante legale della ditta Adinolfi S.p.A.**

NOTE:

N°: **CN 356** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Gamo**

MODELLO: **Shadow IGT F**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 441 con portamirino mm 454**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1120**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **--**

NUMERO SPIRE TOTALI: **--** *DIAMETRO ESTERNO:* **--** *DIAMETRO FILO:* **--**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Spagna**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Spagna**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno rappresentante legale della ditta Adinolfi S.p.A.**

NOTE: **Il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali:**
Diametro esterno mm 19, diametro dello stelo mm 8. Lunghezza del pistone compresso mm 142, lunghezza del pistone non compresso mm 250.
Il modello dell'arma può essere denominato anche "Hunter 14 T F".

N°: **CN 357** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Walther**

MODELLO: **LP 400**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 187 con copricanna mm 217**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 405**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **12,5** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 5,8** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,8**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Berti Luciano rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

NOTE:
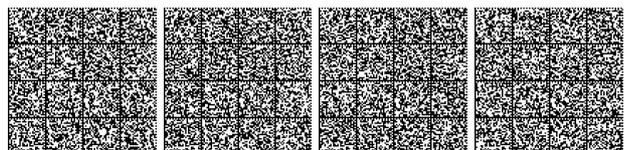
N°: **CN 358** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Walther**

MODELLO: **LP 400**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 227 con copricanna mm 260**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 443**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **12,5** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 5,8** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,8**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Berti Luciano rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

NOTE:
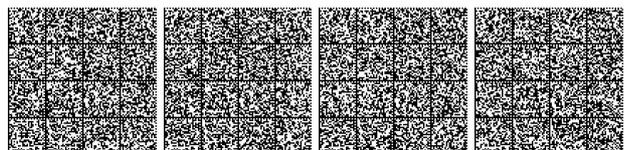
N°: **CN 359** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Walther**

MODELLO: **LG 400**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 420 con copricanna mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1075**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **8,5** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 5,9** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,85**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Berti Luciano rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

NOTE:
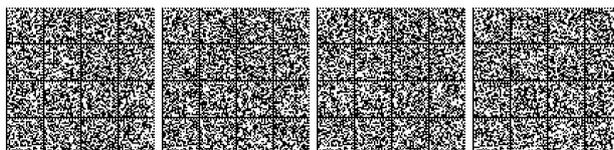
N°: **CN 360** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Walther**

MODELLO: **1250 Dominator**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1040**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **11,5** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 8,9** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,8**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Berti Luciano rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

NOTE:
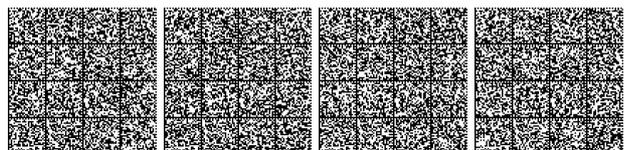
N°: **CN 361** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **C 11**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **18** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 108**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 215**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **10** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 3,9** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,6**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo rappresentante legale della ditta The Four Company s.r.l.**

NOTE:
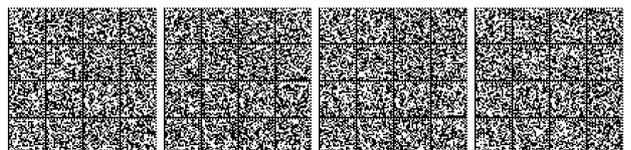
N°: **CN 362** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **Pro 77**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **17** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 98**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 171**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **5** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 7,54** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,79**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo rappresentante legale della ditta The Four Company s.r.l.**

NOTE:
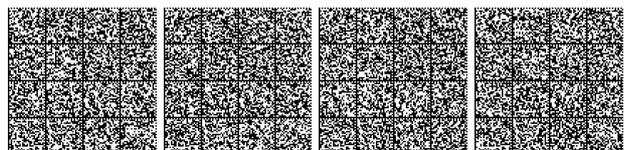
N°: **CN 363** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **C 21**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **18** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 114**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 228**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **10** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 3,9** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,6**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Taiwan**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo rappresentante legale della ditta The Four Company s.r.l.**

NOTE:
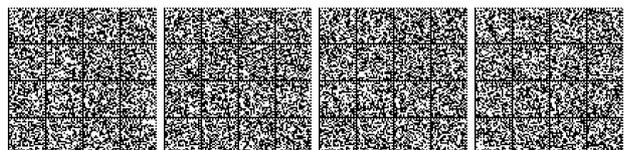
N°: **CN 364** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **C 41**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **18** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 130**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 215**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **10** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 5** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Taiwan**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo rappresentante legale della ditta The Four Company s.r.l.**

NOTE:

NOTE

Al numero **CN 242** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Big Cat 1250**".

Al numero **CN 343** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**P-25 Blowback**".

RETTIFICHE

Al numero **CN 317** dove è scritto:
Nota: L'arma viene importata anche dalla ditta "**The Four Company s.r.l.**" con sede in Villa Carcina (BS).

Leggasi

Nota: L'arma viene importata anche dalla ditta "**Prima Armi s.r.l.**" con sede in Pinerolo (TO).

11A09450

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylmasin 1g/g granulato per soluzione orale per suini, vitelli, polli e tacchini».

Estratto decreto n. 68 del 15 giugno 2011

Procedura di mutuo riconoscimento NL/V/0159/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario TYLMASIN lg/g Granulato per soluzione orale per suini, vitelli, polli e tacchini.

Titolare A.I.C.: HUVEPHARMA NV con sede in Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa (Belgio).

Produttore responsabile rilascio lotti: Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street - 4550 Peshtera (Bulgaria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco in PET da 1,1 Kg - A.I.C. n. 104368016;

barattolo in HDPE da 110 g - A.I.C. n. 104368028.

Composizione:

Una dose (0,1 *ml)* contiene:

principio attivo: 1 g di tilosina (corrispondenti a 1,1 g di tilosina tartrato);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli, suini, polli e tacchini.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli: trattamento e prevenzione della polmonite causata da Mycoplasma spp, quando la malattia è diagnosticata a livello di mandria;

suini: trattamento e prevenzione della polmonite enzootica causata da Mycoplasma hyopneumoniae e Mycoplasma hyorhinis, quando la malattia è diagnosticata a livello di branco.

trattamento e prevenzione dell'adenomatosi intestinale suina (Ileite) associata a Lawsonia intracellularis, quando la malattia è diagnosticata a livello di branco.

polli: trattamento e prevenzione della malattia respiratoria cronica (MCR) causata da Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae, quando la malattia è diagnosticata nel gruppo; trattamento e prevenzione dell'enterite necrotica causata da Clostridium perfringens, quando la malattia è diagnosticata nel gruppo;

tacchini: trattamento e prevenzione della sinusite infettiva causata da Mycoplasma gallisepticum, quando la malattia è diagnosticata nel gruppo.

Validità: medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: acqua medicata. 24 ore; latte o succedaneo del latte medicati: 24 ore.

Dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa:

vitelli (carne e visceri): 12 giorni;

suini (carne e visceri): 1 giorno;

tacchini (carne e visceri): 2 giorni;

tacchini (uova): 0 giorni;

polli (carni e visceri): 1 giorno;

ovaiole (uova): 0 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A09279

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enurace»

Estratto decreto n. 69 del 15 giugno 2011

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario sottoelencato, fino ad ora registrata a nome della società Ecuphar Veterinary Products BV, con sede in Verlengde Poolseweg 34-46, 4818 CL Breda - Paesi Bassi

ENURACE:

"Enurace 50" - 100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103878017;

"Enurace 10" - 60 compresse da 10 mg A.I.C. n. 103878029,

è ora trasferita alla società Ecuphar NV, con sede in Legeweg 157 bus i, 8020 Oostkamp, Belgio.

Produzione: la produzione, il controllo ed il rilascio dei lotti continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso l'officina ACE Pharmaceuticlas BV sita in Schepenveld 41 - 3891 ZK Zeewolde - Paesi Bassi.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09280

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo Eurocert S.r.l., in Granarolo dell'Emilia.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Eurocert Srl - Via dell'Industria 30 - Granarolo dell'Emilia (Bologna).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 13 giugno 2011.

11A09447

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo Nemesi S.r.l., in Milano.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Nemesi Srl - Via Brembo 3/A - Milano.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 12 maggio 2011.

11A09448

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-165) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
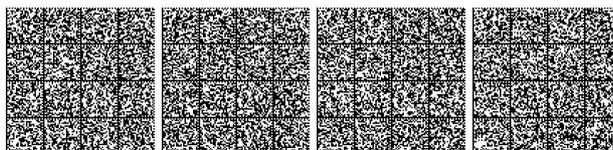
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
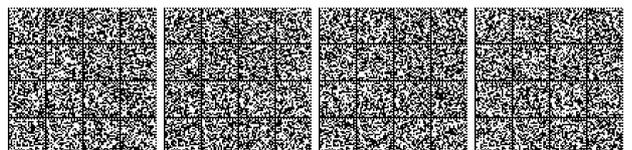
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.